m_dg.GAB.04/11/2026.0039641.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08523 DEL DEP. SERRACCHIANI (res. n. 690 del 15 luglio 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in relazione al tirocinio formativo svolto presso gli uffici giudiziari negli anni 2010-2018, si riferisce quanto segue.

E' opportuno, anzitutto, ricordare che l'Amministrazione ha sempre pienamente riconosciuto il valore formativo e istituzionale dell'attività svolta dai tirocinanti presso gli uffici giudiziari nonché il contributo qualificato da costoro assicurato al funzionamento del servizio giustizia.

Sulla base del quadro normativo di riferimento l'art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle misure previste per assicurare l'efficienza del sistema giudiziario, ha disposto uno stanziamento di risorse "*per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro".*

Inoltre, con successivi interventi dispositivi, sono state stanziate nuove risorse finanziarie al fine di prorogare il periodo di svolgimento di detti tirocini.

Il Ministero, tramite la preposta articolazione (D.O.G.), ha definito, nel tempo, la natura dei progetti formativi, articolandoli in attività di addestramento pratico e di formazione in aula, tenendo conto delle esperienze professionali di ciascun tirocinante, precludendo lo svolgimento di mansioni demandate al personale amministrativo.

Sotto il profilo strettamente operativo le modalità di attuazione dei percorsi formativi non risultano compatibili con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione difettando la continuità della prestazione.

La borsa di studio erogata ai tirocinanti ha costituito pacificamente un rimborso per l'attività formativa svolta, priva del sinallagma tra prestazione lavorativa e retribuzione.

Inoltre, il modello formativo che l'Amministrazione ha portato avanti è stato basato sull'apprendimento escludendo l'esercizio di quel potere direttivo e disciplinare che caratterizza il datore di lavoro tanto è vero che, al termine, è stata verificata la coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Il vincolo di esclusività non è derivato da un obbligo verso il datore di lavoro ma dalla necessità di riservare l'opportunità a chi fosse privo di altra occupazione.

I destinatari della misura erano già inseriti nei circuiti della mobilità o in stato di disoccupazione a seguito di pregresse esperienze lavorative in altri settori produttivi: dunque, consapevole di tale fragilità sociale, il Ministero della giustizia ha agito con la massima responsabilità istituzionale superando la logica delle mere proroghe dei tirocini.

L'Amministrazione ha quindi strutturato un percorso di riqualificazione professionale organico di più ampia durata e finalizzato all'attribuzione di un titolo di preferenza spendibile nei concorsi pubblici.

L’efficacia delle politiche attive così implementate trova riscontro oggettivo nei dati occupazionali: all’esito delle procedure concorsuali e delle selezioni tramite i Centri per l’Impiego, sono state immesse nei ruoli dell’Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, circa 3.000 unità di personale.

Allo stato, non appare possibile prevedere una forma di riscatto contributivo a favore dei tirocinanti: la disciplina generale del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione configura l’istituto come eccezionale e tassativo, limitandolo esclusivamente a specifiche fattispecie, che in assenza di un intervento legislativo volto a modificare i requisiti di accesso alle gestioni INPS, non è estensibile per via analogica ai tirocini extracurriculari.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell’interrogazione